



LEGGE REGIONALE N. 24 DEL 29 05 1996 LIGURIA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 19 6 1996 N. 13

Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sull' esercizio del trasporto sanitario di infermi ed infortunati

TITOLO I

TRASPORTO SANITARIO DI INFERMI E INFORTUNATI

ARTICOLO 1

(Ambito di applicazione)

1. La presente legge disciplina l' autorizzazione all' esercizio del trasporto sanitario di infermi e di infortunati nonche' il controllo e la vigilanza sulla predetta attivita'. 2. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano ai servizi di trasporto sanitario gestiti da Corpi dello Stato quali Forze armate Forze di polizia a Vigili del fuoco da enti pubblici nazionali quali la Croce Rossa Italiana e ai servizi svolti da ambulanze immatricolate in altre regioni in transito temporaneo nella Regione. Sono altresì esclusi dalla disciplina della presente legge i servizi di trasporto gestiti direttamente attraverso l' utilizzo di propri mezzi dalle Unita' sanitarie locali dalle Aziende ospedaliere dagli enti e dalle istituzioni di cui agli articoli 39 41 e 42 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 (istituzione del Servizio sanitario nazionale) e successive modificazioni e integrazioni. 3. Fatto salvo quanto stabilito al comma 2 e' vietato a chiunque esercitare sul territorio regionale il trasporto sanitario in carenza dell' autorizzazione prevista dalla presente legge. 4. Le attivita' di trasporto e di soccorso nei confronti di infermi o infortunati in situazioni di urgenza od emergenza sanitaria sono regolamentate dal Titolo II.

ARTICOLO 2

(Autorizzazione)

1. Il trasporto sanitario di infermi e di infortunati da parte di imprese enti societa' associazioni e' soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Sindaco del Comune in cui sono ubicati i locali della sede o delle sedi operative previo accertamento dei requisiti tecnici ad opera dell' USL territorialmente competente. 2. L' autorizzazione deve indicare: a) le generalita' della persona fisica ovvero del legale rappresentante della persona giuridica autorizzati la sede legale il codice fiscale l' eventuale partita IVA; b) le generalita' del medico responsabile; c) la sede operativa e l' individuazione dei mezzi di trasporto utilizzati. 3. Qualora il soggetto autorizzato si avvalga di piu' sedi operative nel medesimo comune l' autorizzazione ha efficacia con riferimento a ciascuna sede; se le sedi operative sono dislocate in comuni diversi le autorizzazioni

sono rilasciate per quanto di rispettiva competenza dai sindaci interessati.

ARTICOLO 3

(Domanda di autorizzazione)

1. Ai fini del rilascio dell' autorizzazione il richiedente deve inoltrare alla USL territorialmente competente apposita domanda precisando i dati di cui all' articolo 2 comma 2. 2. Alla domanda devono essere allegati: a) nel caso di impresa il certificato di iscrizione nel registro delle imprese nonche' nel caso di societa' copia autenticata dell' atto costitutivo; b) nel caso di ente o associazione l' atto costitutivo e lo statuto dal quale risulti indicato tra i fini sociali il trasporto sanitario. Le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale istituito con la legge regionale 28 maggio 1992 n. 15 (disciplina del volontariato) sono esonerate dal produrre i predetti documenti. Esse devono indicare nella domanda gli estremi del provvedimento del Presidente della Giunta regionale di iscrizione dell' associazione al registro regionale delle associazioni di volontariato; c) l' elenco degli autoveicoli o dei mezzi che si intendono destinare al trasporto sanitario con l' indicazione del numero di targa delle caratteristiche tecniche e delle attrezzature in dotazione; d) l' elenco nominativo del personale ivi compreso quello volontario e le relative mansioni con allegato limitatamente al personale sanitario il certificato di iscrizione all' Ordine o Collegio professionale; e) la dichiarazione del richiedente l' autorizzazione che il personale addetto alla guida e' in possesso dei requisiti previsti dalla legge; f) il certificato di iscrizione all' ordine provinciale del medico responsabile nonche' la dichiarazione di accettazione dell' incarico sottoscritta dall' interessato; g) la copia della polizza assicurativa relativa alla responsabilita' civile per danni a terzi compresi i trasportati derivanti dalla circolazione degli autoveicoli e dallo svolgimento dell' attivita' di trasporto sanitario nonche' la copia della polizza assicurativa contro gli infortuni e le malattie contratte per cause di servizio per il personale addetto all' attivita' di trasporto.

ARTICOLO 4

(Procedure per l' autorizzazione)

1. L' USL entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione provvede alla necessaria attivita' istruttoria e trasmette al Sindaco la documentazione per il rilascio dell' autorizzazione unitamente al proprio motivato parere. 2. Nei trenta giorni successivi al ricevimento della documentazione il Sindaco concede l' autorizzazione ovvero con atto motivato respinge la domanda. 3. Fatto salvo quanto stabilito dal comma 4 la domanda si considera accolta favorevolmente qualora il Sindaco non provveda nei novanta giorni successivi al ricevimento della stessa da parte della USL. 4. L' USL e il Sindaco possono sospendere rispettivamente i termini di cui ai commi 1 e 2 una sola volta esclusivamente per la tempestiva richiesta all' interessato di elementi integrativi che non siano gia' nella disponibilita' dell' Amministrazione e che essa non possa acquisire direttamente. Nel caso di richiesta di elementi integrativi i termini ricominciano a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento degli elementi richiesti.

ARTICOLO 5

(Obblighi del titolare dell' autorizzazione)

1. Il titolare dell' autorizzazione e' tenuto a: a) sottoporre i mezzi che hanno trasportato malati infetti o sospetti infetti a procedimento di disinfezione secondo la normativa vigente; b) sottoporre a generale pulizia e disinfezione almeno una volta ogni sei mesi gli ambienti gli arredi i mezzi di trasporto sanitario; c) garantire l' efficienza dei mezzi di trasporto sia sotto il profilo tecnico che sanitario; d) garantire ai mezzi di trasporto le dotazioni di attrezzature e materiale sanitario previste dalle tabelle A e B allegate

alla presente legge. 2. Ai fini dell' aggiornamento dell' autorizzazione il titolare della stessa comunica tempestivamente all' USL ed al Sindaco competenti ogni variazione relativa agli elementi di cui all' articolo 3.

ARTICOLO 6

(Requisiti dei mezzi di trasporto sanitario)

1. La classificazione i requisiti tecnici e le caratteristiche costruttive dei mezzi di trasporto sanitario devono risultare conformi alle previsioni normative e tecnico attuative che disciplinano la circolazione stradale degli autoveicoli. 2. Ai fini del trasporto sanitario degli infermi e degli infortunati le dotazioni minime di personale attrezzature e materiale sanitario sono individuate nelle tabelle " A" e " B" in relazione rispettivamente alle due tipologie di ambulanze previste dal Decreto Ministeriale 17 dicembre 1987 n. 533 (normativa tecnica e amministrativa relativa alle ambulanze). 3. Agli aggiornamenti delle tabelle " A" e " B" derivanti da sopravvenute esigenze di carattere tecnico e sanitario provvede la Giunta regionale.

TITOLO II

TRASPORTO E SOCCORSO NEI CONFRONTI DI INFERMI O INFORTUNATI IN SITUAZIONI DI URGENZA OD EMERGENZA SANITARIA

ARTICOLO 7

(Attività di soccorso sanitario)

1. L' attività di soccorso sanitario costituisce competenza esclusiva del Servizio sanitario regionale. 2. Per i fini di cui al comma 1 il Servizio sanitario regionale sulla base dei rapporti di cui all' articolo 8 può avvalersi del concorso di enti ed associazioni pubbliche e private in possesso dell' autorizzazione al trasporto di cui alla presente legge.

ARTICOLO 8

(Requisiti dei mezzi di soccorso e rapporti convenzionali)

1. In attesa che il Governo determini gli standard tipologici e di dotazione dei mezzi di soccorso e i requisiti professionali del personale di bordo ai sensi del comma 2 dell' articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992 (atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza) la Giunta regionale determina i requisiti le dotazioni di personale le attrezzature e il materiale sanitario dei mezzi di soccorso elencati all' articolo 9 comma 1 della legge regionale 5 maggio 1994 n. 24 (sistema di emergenza sanitaria) con i quali gli enti e le associazioni di cui all' articolo 7 possono partecipare all' attività di soccorso. 2. I rapporti con le aziende sanitarie nonché le modalità con le quali gli enti e le associazioni di cui al comma 1 sono chiamati a concorrere all' attività di soccorso sono regolati da apposite convenzioni stipulate sulla base di uno schema tipo predisposto dalla Giunta regionale. 3. Le tariffe da corrispondere alle associazioni e agli enti convenzionati in relazione all' attività di soccorso sanitario assicurata sono fissate dalla Giunta regionale ogni tre anni. 4. In accordo con le associazioni e gli enti convenzionati sono determinate le modalità di verifica e revisione della qualità e della quantità delle prestazioni rese anche attraverso l' individuazione di appositi indicatori di efficienza e di qualità'.

TITOLO III

DISPOSIZIONI COMUNI E FINALI

ARTICOLO 9

(Vigilanza e sanzioni)

1. L' USL territorialmente competente svolge attivita' di vigilanza e di controllo nei confronti dei soggetti autorizzati ai sensi della presente legge verificando in particolare almeno ogni due anni il permanere in capo agli stessi dei requisiti prescritti. 2. Sempre che il fatto non costituisca reato qualora vengano riscontrate violazioni alla presente legge o difformita' rispetto all' attivita' autorizzata o il venir meno di uno o piu' requisiti alla base dell' autorizzazione ovvero l' interruzione senza giustificato motivo dell' attivita' autorizzata per un periodo superiore ai tre mesi l' USL diffida il titolare dell' autorizzazione a rimuovere entro un congruo termine le inadempienze riscontrate. 3. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 2 l' USL propone al Sindaco competente la sospensione temporanea dell' autorizzazione fino ad un massimo di tre mesi. Qualora al termine del periodo di sospensione permangano inalterate le inadempienze riscontrate l' autorizzazione e' revocata.

ARTICOLO 10

(Tasse sulle concessioni regionali)

1. L' autorizzazione e l' esercizio dell' attivita' di trasporto sanitario di infermi e infortunati sono soggetti al pagamento della tassa prevista al numero 5 punto 2 della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali annessa al Decreto Legislativo 22 giugno 1991 n. 230 (approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell' articolo 3 della legge 16 maggio 1970 n. 281 come sostituito dall' articolo 4 della legge 14 giugno 1990 n. 158). 2. Sono esenti dal pagamento delle tasse di cui al comma 2 gli Enti che abbiano scopo di beneficenza e assistenza sociale nonche' gli Enti pubblici di assistenza e le associazioni di volontariato iscritte nel registro regionale di cui alla legge regionale 28 maggio 1992 n. 15 (disciplina del volontariato) che esercitano attivita' di trasporto sanitario.

ARTICOLO 11

(Norme transitorie)

1. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge svolgono attivita' di trasporto sanitario di infermi e di infortunati sul territorio della Regione sono tenuti a presentare la domanda di autorizzazione di cui all' articolo 3 entro i successivi sei mesi. 2. Lo schema tipo di cui all' articolo 8 comma 2 e' adottato dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall' entrata in vigore della presente legge.

ARTICOLO 12

(Dichiarazione d' urgenza) 1. La presente legge regionale e' dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Data a Genova addi' 29 maggio 1996

TABELLA " A " (articolo 6)

DM 17 DICEMBRE 1987 N. 533: AMBULANZE DI TIPO " A "

ATTO ALLEGATO

Dotazione di personale: L' equipaggio e' costituito da almeno due unita': l' autista in possesso dei requisiti previsti dal vigente codice della strada ed un barelliere/ accompagnatore maggiore di eta' con preparazione idonea a svolgere l' attivita' di trasporto sanitario. Attrezzature e materiale sanitario: - pallone autoespandibile - aspiratore (con sondini) - barella autocaricante - bombola O2 portatile - cannule di Guedel - collari cervicali - cucchiaio a tavola spinale - estintore da 3 Kg - estricatore - fumogeni - immobilizzatori per arti - maschera facciale per RCP - materassino depressione - materiale d' uso (telini lenzuola coperte guanti monouso garze cerotti disinfettante) - ossigeno (con deflussore sondini e maschere facciali) - padella e pappagallo - sfigmomanometro a parete - telo portaferiti con maniglie

TABELLA " B " (articolo 6)

ATTO ALLEGATO

Dotazione di personale: L' equipaggio e' costituito da almeno due unita': l' autista in possesso dei requisiti previsti dal vigente codice della strada ed un barelliere/ accompagnatore maggiore di eta' con preparazione idonea a svolgere l' attivita' di trasporto sanitario. Attrezzature e materiale sanitario: - aspiratore (con sondini) - barella autocaricante - cannule di Guedel - collari cervicali - estintore da 3 Kg - maschera facciale per RCP - materiale d' uso (telini lenzuola coperte guanti monouso garze bende cerotti disinfettante) - ossigeno (con deflussore sondini e maschere facciali) - padella e pappagallo - sfigmomanometro a parete - telo portaferiti con maniglie

RIFERIMENTI DOCUMENTO PER BANCA DATI:

___Anno:1996

___Num:0024

___Boll__Uff__Num:13

___Boll__Uff__Anno:1996